

REGOLAMENTO (CE) N. 68/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2009

che adegua per la nona volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 definisce le specifiche tecniche per la costruzione, la prova, il montaggio e il controllo dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
- (2) Per quanto attiene, in particolare, alla sicurezza generale del sistema e alla sua applicazione ai veicoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85, è opportuno aggiungere all'allegato I B determinate specifiche tecniche al fine di rendere possibile il montaggio dell'apparecchio di controllo, in conformità con tale allegato, sui veicoli del tipo M1 e N1.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

1) Al capitolo I è inserita la seguente definizione:

«rr) "adattatore": un elemento dell'apparecchio di controllo che fornisce un segnale costantemente rappresentativo della velocità del veicolo e/o alla distanza percorsa e che;

- è montato e utilizzato soltanto sui veicoli del tipo M1 e N1 (quali definiti all'allegato II della direttiva 70/156/CEE del Consiglio) messi in circolazione per la prima volta tra il 1° maggio 2006 e il 31 dicembre 2013;

- è montato nei casi in cui non è meccanicamente possibile montare alcun altro tipo di sensore di movimento esistente altrimenti conforme alle disposizioni del presente allegato e delle appendici da 1 a 11 dello stesso;

- è montato tra l'unità elettronica di bordo e il punto in cui gli impulsi relativi alla velocità/distanza sono generati da sensori integrati o interfacce alternative.

Visto dall'unità elettronica di bordo l'adattatore funziona come se un sensore di movimento, conforme alle disposizioni del presente allegato e delle appendici da 1 a 11 dello stesso, fosse collegato all'unità elettronica di bordo.

L'uso dell'adattatore nei veicoli sopradescritti deve consentire il montaggio e il corretto uso di un'unità elettronica di bordo conforme a tutti i requisiti del presente allegato.

Per i veicoli in parola l'apparecchio di controllo comprende i cavi, l'adattatore e l'unità elettronica di bordo.»

2) Al capitolo V, sezione 2, il requisito 250 è sostituito dal seguente:

«250. Sulla targhetta devono essere riportate almeno le indicazioni seguenti:

- nome, indirizzo o denominazione commerciale del montatore o dell'officina autorizzati,
- coefficiente caratteristico del veicolo, in forma di "w = ... imp/km",
- costante dell'apparecchio di controllo, in forma di "k = ... imp/km",
- circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, in forma di "l = ... mm",
- dimensioni dei pneumatici,
- data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote,

⁽¹⁾ GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

